



**AVVISO DI VERIFICA PRELIMINARE
Riservato al Personale dipendente
dell'Università di Roma La Sapienza**

IL RETTORE

VISTO l'art. 7, comma 6 del Dlgs.n.165/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo emanato con .R. n. 1539 del 12.06.2018 in vigore presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",

VISTE le richieste prot. n. 43026 del 22/05/2018, prot. 54711 del 28/06/2018 , prot. 87041 del 31/10/2018 E PROT. 89917 del 12/11/2018 con le quali il Direttore del Centro di Medicina Occupazionale ha rappresentato la necessità di attivare le sottospecificate procedure volte al conferimento di incarichi per la sorveglianza sanitaria e l'attuazione delle connesse attività presso il Centro di Medicina Occupazionale;

VISTO l'avviso di verifica preliminare prot. n. 98010 del 30 novembre 2018 pubblicato sul portale trasparenza di questa Università in data 3 dicembre 2019 per i medesimi incarichi;

CONSIDERATO che per il suddetto Avviso non sono pervenute manifestazioni di disponibilità alla copertura degli stessi;

ATTESO che questa Amministrazione con nota del 4 febbraio 2019 prot. n. 9456, ha rappresentato al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale sia opportuno, in ottemperanza al *favor participationis* ed al principio di economicità del procedimento amministrativo ampliare la platea dei partecipanti. In particolare, laddove è stato previsto come requisito di partecipazione una comprovata esperienza espressa in anni (es. almeno decennale ovvero quinquennale) la stessa sia invece "pesata" come titolo preferenziale;

VISTA la nota del 4 febbraio prot. n. 9621, con cui il Direttore del Centro di Medicina Occupazione concorda con quanto rappresentato da questa Amministrazione con la succitata nota;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad una nuova verifica preliminare in ordine alla possibilità di utilizzare il personale dipendente all'interno dell'Università per il conferimento dei sottoelencati incarichi, si rendono noti i seguenti elementi:



N. 1 MEDICO SPECIALISTA IN EMATOLOGIA CON ESPERIENZA DI PATOLOGIE EMATOLOGICHE LAVORO CORRELATE E CON ESPERIENZA IN CAMPO COAGULATIVO E CLINICO GESTIONALE DEL RISCHIO TROMBOTICO-EMORRAGICO

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il medico specialista dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, le seguenti attività:

- Garantire l'effettuazione delle visite mediche specialistiche, con la periodicità ritenuta adeguata alle conoscenze più accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
- Far effettuare agli esposti, gli esami clinici e le indagini diagnostiche mirate di approfondimento e ritenute necessarie dopo averne dato avviso al Medico Competente Coordinatore.
- Effettuare su richiesta dei Medici Competenti Incaricati e dei Medici Autorizzati la visita specialistica della sua branca specifica, redigendo a conclusione dell'iter diagnostico da lui predisposto una relazione medica specialistica da sottoporre all'attenzione del Medico Competente - Incaricato o Autorizzato che ha richiesto l'accertamento.
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e rilasciare a richiesta copia della documentazione sanitaria.
- Provvedere all'inserimento dei dati contenuti nella relazione medica specialistica nell'archivio informatizzato a tal fine fatto predisporre dal Datore di Lavoro. Tale adempimento, contemporaneo all'effettuazione della visita specialistica, deve ritenersi, in relazione all'esistenza presso il Centro di una struttura informatica hardware a tal fine realizzata, come obbligatorio anche al fine della collaborazione all'attività di predisposizione della RAC (Relazione Dati Anonimi Collettivi) da presentare in occasione della Riunione Periodica della Sicurezza;
- Effettuare un numero idoneo di incontri con i Medici Competenti del Centro di Medicina Occupazionale al fine di aggiornarli in merito alle più recenti acquisizioni scientifiche della sua branca specifica.
- Collaborare con i Medici Competenti Incaricati e sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", predisposti dal Datore di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale cui all'Art. 25, comma1, lettera a del DLgs 81/08 e s.m.e i.
- Partecipare a gruppi di lavoro specifici per la realizzazione di studi epidemiologici volti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.

Ai fini del conferimento del presente incarico si precisa che le attività sopra elencate dovranno essere espletate esclusivamente con riferimento al personale o ai soggetti allo stesso equiparati e al personale appartenente ad enti pubblici e/o privati all'uopo convenzionati con l'Università "La Sapienza" (intendendo questi ultimi, come soggetti che prestano la propria attività lavorativa in favore dell'amministrazione universitaria, sulla scorta di accordi di ricerca o di reciprocità).

In ogni caso, la sorveglianza sanitaria potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dopo che saranno stati forniti al Medico Competente Coordinatore, gli elementi necessari alla programmazione della medesima: valutazione del rischio, elenchi aggiornati del personale esposto, classificazioni ai sensi del D.Lgs. 230/95 e le eventuali annotazioni individuali relative ai diversi fattori di rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008.



L'effettuazione di tutte le prestazioni sopra elencate, nell'ambito dei protocolli sanitari o dietro specifica richiesta effettuata con richiesta scritta da parte del Medico Competente Coordinatore, deve intendersi come tassativamente obbligatoria.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Ematologia
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri

DURATA E LUOGO

36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.

N. 2 MEDICI SPECIALIZZATI IN OCULISTICA

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il medico specialista dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, le seguenti attività:

- Garantire l'effettuazione delle visite mediche oculistiche, con la periodicità stabilita dalle leggi vigenti o, nei casi in cui le stesse non la prevedano, con quella ritenuta adeguata alle conoscenze più accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
- Far effettuare agli esposti, gli esami clinici e le indagini diagnostiche mirate di approfondimento e ritenute necessarie dopo averne dato avviso al Medico Competente Coordinatore.
- Effettuare su richiesta dei Medici Competenti Incaricati e dei Medici Autorizzati la visita specialistica della sua branca specifica, redigendo a conclusione dell'iter diagnostico da lui predisposto il referto specialistico da sottoporre all'attenzione del Medico Competente Incaricato o Autorizzato che ha richiesto l'accertamento.
- Provvedere all'inserimento dei dati contenuti nel referto specialistico nell'archivio informatizzato a tal fine fatto predisporre dal Datore di Lavoro. Tale adempimento, contemporaneo all'effettuazione della visita specialistica, -come obbligatorio anche al fine della collaborazione all'attività di predisposizione della RAC (Relazione Dati Anonimi Collettivi) da presentare in occasione della Riunione Periodica della Sicurezza;
- Informare i lavoratori relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti.
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e rilasciare a richiesta copia della documentazione sanitaria.



- Partecipare, quando richiesto dal Medico Competente Coordinatore, alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di cui sopra, convocata dal Datore di Lavoro, con preavviso di giorni 15 (quindici) dalla data indicata.
- Collaborare all'attività di formazione e informazione dei lavoratori per quanto di sua competenza.
- Organizzare e coordinare l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche e/o esami clinici necessari mirati al rischio oculistico, dei quali il Datore di Lavoro ne sopporta gli oneri.
- Cooperare, ove del caso, con gli organismi di vigilanza (AUSL e Ispettorato del Lavoro).
- Collaborare con i Medici Competenti Incaricati e sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute", predisposti dal Datore di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale cui all'Art. 25, comma1, lettera a del D. Lgs 81/08 e ss.mm. e ii.

Il limite massimo annuo di visite stimato è di numero 1700 per specialista.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Oftalmologia
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri

DURATA E LUOGO

36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.

N. 1 MEDICO COMPETENTE AUTORIZZATO CON SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

In qualità di medico competente autorizzato, dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, le seguenti prestazioni:

Visita medica preventiva:

- Deve effettuare accertamenti sanitari (c.d. visita medica preventiva) sulla persona dei lavoratori esposti e degli studenti di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 230/1995, prima che gli stessi vengano destinati/adibiti a attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti.

La visita medica preventiva deve comprendere:

- Una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici.
- Un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore.

In base alle risultanze della visita medica preventiva i lavoratori dovranno essere classificati in:

- Idonei.



- Idonei a determinate condizioni.
- Non idonei.

- Dovrà comunicare per iscritto al Datore di Lavoro il giudizio di idoneità e i limiti di validità del medesimo.

- Nell'ambito della visita preventiva, nonché in occasione delle visite previste dall'articolo 85 del D. Lgs. n. 230/95, illustrare al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici. Dovrà comunicare agli interessati i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano.

Visite mediche periodiche e straordinarie:

- Deve effettuare accertamenti sanitari (c.d. visita medica periodica) sulla persona dei lavoratori esposti e degli studenti di cui all'articolo 70 del D. Lgs. n. 230/1995, prima che gli stessi vengano destinati/adibiti ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti.

- La visita medica periodica deve comprendere:

- Una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici.
- Un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore.

In base alle risultanze della visita medica periodica i lavoratori dovranno essere classificati in:

- Idonei.
- Idonei a determinate condizioni.
- Non idonei.
- Lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.

- Prima della cessazione del rapporto di lavoro, deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

- Richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità.

- Deve formulare il giudizio di idoneità anche nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti a attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni.

Sorveglianza medica eccezionale:

Il medico potrà essere chiamato a effettuare la visita medica eccezionale sul personale che abbia subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96 del D. Lgs. n. 230/1995.

Tale sorveglianza dovrà comprendere:

- controllo clinico
- esami, che siano ritenuti necessari dal Medico Incaricato Autorizzato a seguito dei risultati della visita medica.
- trattamenti terapeutici

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico è addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti ed è tenuto a svolgere anche le seguenti attività:

- Effettuare l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute dei lavoratori, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro.

- Provvedere all'istituzione, all'aggiornamento e custodia dei documenti sanitari personali e loro consegna agli organi competenti. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nel documento sanitario personale, visti e numerati dal medico addetto alla sorveglianza medica, devono essere allegati al documento stesso, di cui costituiscono parte integrante.

- Provvedere alla consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali, nel caso di cessazione dall'incarico.



- Garantire una idonea consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale sia in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
- Comunicare i casi di malattia professionali agli organi competenti secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
- Il medico, qualora abbia refertato casi di neoplasie dallo stesso ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmette agli organi competenti copia della relativa documentazione clinica, ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

Inoltre in quanto specialista in ENDOCRINOLOGIA dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, visite specialistiche in "Endocrinologia e Malattie del Ricambio", visite mediche preventive, periodiche ed eccezionali e quant'altro previsto in materia dalle normative vigenti.

Il limite massimo annuo di visite mediche stimato è di numero 25.

Il limite massimo annuo di visite mediche specialistiche stimato è di numero 25.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Endocrinologia
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
- Iscrizione all'elenco dei medici autorizzati
- Possesso dei requisiti previsti dall' art. 38 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento della funzione del Medico Competente.

DURATA E LUOGO

36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.

N. 1 MEDICO CON COMPROVATA ESPERIENZA IN MANAGEMENT SANITARIO CON FUNZIONE DI VICARIO DEL DIRETTORE E CON COMPROVATA ESPERIENZA IN EMERGENZA SANITARIA E INFORMAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI DEL D.M. 388/03

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il medico con esperienza in area critica, dovrà svolgere, in collaborazione con il Medico Competente Coordinatore, nella qualità di Medico Coordinatore del Primo Soccorso e Medico Formatore, le attività collegate e necessarie ad assicurare la formazione e la preparazione dei lavoratori, designati tra il personale dell'Università, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, incaricati dell'attuazione dei provvedimenti necessari in materia di primo



soccorso; programmare la formazione degli incaricati al primo soccorso aziendale, coordinando le attività formative necessarie e, in particolare, le seguenti attività:

- Espletare le attività collegate e necessarie ad assicurare la formazione e la preparazione dei lavoratori, designati tra il personale dell'Università, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, incaricati dell'attuazione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso;
- Programmare la formazione degli incaricati al primo soccorso aziendale, coordinando le attività e formative necessarie;
- Gestire e coordinare i programmi di aggiornamento degli addetti designati secondo quanto disposto dal D.M. 388/03 o secondo quanto ritenuto necessario dal Medico Competente Coordinatore;
- Formare almeno 400 addetti nel corso della durata dell'incarico, tenendo presente che tale attività formativa si articolerà secondo quanto disposto dall'allegato 3 del D.M. 388/03 e eventuali successive modifiche e integrazioni;
- Predisporre (anche in termini di progettazione) le procedure per la gestione delle emergenze sanitarie aziendali, operando congiuntamente al Medico Competente Coordinatore, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ai Medici Competenti/Autorizzati; pianificare le attività di formazione e aggiornamento dei Medici Competenti/Autorizzati, in merito alle Procedure di Emergenza Sanitaria da attuare in caso di malore o infortunio, in attesa dei soccorsi avanzati.
- Elaborare e supervisionare le procedure per l'installazione e il corretto mantenimento dei presidi sanitari collocati o da collocare nelle aree degli edifici della Sapienza attraverso:
 - sopralluoghi specifici mirati alla verifica delle condizioni dei presidi esistenti (quantità, collocazione, contenuto) e alla stima quantitativa delle nuove installazioni
 - programmazione acquisto presidi sanitari in collaborazione con il RUP del CMO
 - organizzazione della procedura di acquisizione dei presidi sanitari da installare
 - tutoraggio degli Apsa per il corretto mantenimento dei presidi e per il loro reintegro.
- Partecipazione e assistenza tecnica alle prove d'evacuazione organizzate dall'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
- Effettuare un numero idoneo di incontri con i Medici Competenti del Centro di Medicina Occupazionale al fine di concordare la pianificazione dei moduli formativi teorici utilizzati durante i corsi di formazione;
- Organizzare ed eseguire i corsi di defibrillazione precoce secondo le linee Guida ILCOR 2010 destinato sia al personale infermieristico dell'ambulatorio del CMO, sia ai Medici Competenti/Autorizzati;
- Collaborare, se richiesto, alla programmazione delle attività formative relative all'emergenza sanitaria rivolte al personale dipendente di Sapienza organizzate dall'Amministrazione.
- Compilare e rilasciare, per conto del Centro di Medicina Occupazionale, attestati di frequenza del corso pratico effettuato dai discenti;
- Inserire, tra gli argomenti base, argomenti specifici che, in ragione della tipologia dell'attività lavorativa svolta dai discenti, verranno di volta in volta individuati dal Direttore del Centro di Medicina Occupazionale in qualità di Medico Competente Coordinatore;
- Formare e aggiornare i Medici Competenti Incaricati in merito alle procedure di emergenza;
- Collaborare in funzione di vicario con il Medico Competente Coordinatore alla supervisione della corretta effettuazione delle procedure di sorveglianza sanitaria;
- Collaborare in funzione di vicario con il Medico Competente Coordinatore alla supervisione della attività del Centro;



- Collaborare in funzione di vicario con il Medico Competente Coordinatore alla supervisione delle attività di informazione e formazione rivolte ai dipendenti e ai soggetti ad essi equiparati;
- Collaborare in funzione di vicario con il Medico Competente Coordinatore alla supervisione del corretto adempimento delle prestazioni svolte dalle Ditte che prestano servizi per il Centro;
- Collaborare in funzione di vicario alla stesura della relazione sanitaria di verifica della validità del programma di sorveglianza sanitaria effettuato;
- Partecipare, su richiesta del Medico Competente Coordinatore, alle riunioni previste dal sistema organizzativo d'Ateneo per la gestione della sicurezza e salute del lavoro;
- Organizzare e coordinare l'attività sanitaria, in accordo e secondo quanto stabilito dal Medico Competente Coordinatore, relativa a visite mediche specialistiche e/o esami clinici e biologici;
- Creare e partecipare a gruppi di lavoro diretti a realizzare studi, progetti pilota;
- Predisporre, con la tempistica assegnata dal Medico Competente Coordinatore, una relazione scritta sulle modalità di esecuzione delle suddette attività;
- Fornire al Medico Competente Coordinatore puntuale e sollecita comunicazione scritta di tutte le anomalie e le irregolarità emerse nell'operato dei soggetti le cui attività sono sottoposte alla supervisione dello stesso medico.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
- Master/Corso di Alta formazione in Economia e Management sanitario

TITOLI PREFERENZIALI : Comprovata esperienza di specialista igienista in una struttura pubblica.

DURATA E LUOGO

36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.

N. 1 MEDICO COMPETENTE AUTORIZZATO CON SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il medico competente autorizzato dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, le seguenti prestazioni:

Visita medica preventiva:

- Deve effettuare accertamenti sanitari (c.d. visita medica preventiva) sulla persona dei lavoratori esposti e degli studenti di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 230/1995, prima che gli stessi vengano destinati/adibiti a attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti.
- la visita medica preventiva deve comprendere:
 - Una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici.



- Un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore.

In base alle risultanze della visita medica preventiva i lavoratori dovranno essere classificati in:

- Idonei.
- Idonei a determinate condizioni.
- Non idonei.

Dovrà comunicare per iscritto al Datore di Lavoro il giudizio di idoneità e i limiti di validità del medesimo.

- Nell'ambito della visita preventiva, nonché in occasione delle visite previste dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 230/95, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici. Dovrà comunicare agli interessati i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano.

Visite mediche periodiche e straordinarie:

- Deve effettuare accertamenti sanitari (c.d. visita medica periodica) sulla persona dei lavoratori esposti e degli studenti di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 230/1995, prima che gli stessi vengano destinati/adibiti ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti.

La visita medica periodica deve comprendere:

- Una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici.
- Un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore.

In base alle risultanze della visita medica periodica i lavoratori dovranno essere classificati in:

- Idonei.
- Idonei a determinate condizioni.
- Non idonei.
- Lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
- Prima della cessazione del rapporto di lavoro, deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
- Deve richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità.
- Deve formulare il giudizio di idoneità anche nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti a attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni.

Sorveglianza medica eccezionale:

Il medico potrà essere chiamato a effettuare la visita medica eccezionale sul personale che abbia subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 230/1995.

Tale sorveglianza dovrà comprendere:

- controllo clinico
- esami, che siano ritenuti necessari dal Medico Incaricato Autorizzato a seguito dei risultati della visita medica.
- trattamenti terapeutici.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico è addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti ed è tenuto a svolgere anche le seguenti attività:

- Effettuare l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute dei lavoratori, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro.
- Provvedere all'istituzione, all'aggiornamento e custodia dei documenti sanitari personali e loro consegna agli organi competenti. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nel



documento sanitario personale, vistati e numerati dal Medico addetto alla sorveglianza medica, devono essere allegati al documento stesso, di cui costituiscono parte integrante.

- Provvedere alla consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali nel caso di cessazione dall'incarico.

- Garantire una idonea consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale sia in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

- - Comunicare i casi di malattia professionali agli organi competenti secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

- Il medico, qualora abbia refertato casi di neoplasie dallo stesso ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmette agli organi competenti copia della relativa documentazione clinica, ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

- Parallelamente come:

Medico Competente Incaricato dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, e secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), le attività previste per il MEDICO COMPETENTE INCARICATO secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Inoltre in quanto specialista in ONCOLOGIA dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, visite specialistiche in "oncologia", visite mediche preventive, periodiche ed eccezionali.

Il limite massimo annuo di visite mediche stimato è di numero 750.

Il limite massimo annuo di accertamenti strumentali (audiometria, spirometria, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) è di numero 400.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Oncologia
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
- Iscrizione all'elenco dei medici autorizzati
- Possesso dei requisiti previsti dall' art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi. per lo svolgimento della funzione del Medico Competente.

DURATA E LUOGO

36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.



N. 1 MEDICO COMPETENTE CON SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente Incaricato dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, e secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) le seguenti attività:

- Effettuare o garantire l'effettuazione delle visite mediche, con la periodicità stabilita dalle leggi vigenti o, nei casi in cui le stesse non la prevedano, con quella ritenuta adeguata alle conoscenze più accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale e, comunque, concordata con il Medico Competente Coordinatore. Le visite mediche dovranno essere concordate con il Medico Competente Coordinatore, che, ove ritenuto necessario, potrà intervenire per l'espletamento della Sorveglianza Sanitaria.

- Far effettuare agli esposti, secondo necessità, i prelievi ematochimici e gli esami strumentali (ECG, audiometria, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) secondo i criteri di qualità della medicina del lavoro e le linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale, così come previsto dai protocolli stabiliti dal Medico Competente Coordinatore. Per ciò che concerne l'esame spirometrico andrà eseguito secondo standard ATS - ERS. Il Medico Competente Incaricato dovrà inoltre attenersi rigorosamente a tutti i protocolli, procedure e metodologie stabiliti dal Medico Competente Coordinatore;

- far effettuare agli esposti gli esami clinici e biologici nonché le indagini diagnostiche mirati al rischio, in quanto ritenuti necessari e dopo averne dato avviso al Medico Competente Coordinatore;

- istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio (e/o provvedere alla consegna alle Autorità Amministrative indicate dalla disciplina vigente) per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da custodire presso il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale e del diritto di riservatezza. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.81/08, secondo i requisiti minimi contenuti nell' Allegato 3A del medesimo D.Lgs., e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto ivi previsto dall'articolo 53.

Sui predetti giudizi il Medico Competente Coordinatore si riserva una successiva ed ulteriore valutazione, anche attraverso un accertamento diagnostico diretto;

- Provvedere:

- Alla consegna dell'elenco redatto su supporto informatico dei lavoratori esposti almeno 30 giorni prima della scadenza della periodicità prevista.

- All'inserimento dei dati relativi nell'archivio informatizzato a tal fine fatto predisporre dal datore di lavoro.

- All'anamnesi lavorativa (rischi, invalidità, tecnopatie, infortuni).

- All'anamnesi remota e prossima del lavoratore.

- Alla visita medica preventiva e periodica (con le osservazioni inerenti a peso, altezza, capo, collo, torace, addome, apparati: respiratorio, cardiovascolare, digerente, urinario, osteo-articolare, nervoso e quanto altro ritenuto significativo).

- Alle prove spirometriche, audiometriche, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti eventualmente condotte sul lavoratore.

- Al giudizio di idoneità.

- All'annotazione sulla Scheda di Destinazione Lavorativa - su supporto cartaceo e/o informatico - in sede di visita medica, ogni variazione sulle fasi lavorative a rischio, con puntuale verifica durante le operazioni di sopralluogo.



- Nel caso di cessazione dall'incarico consegnare al Medico subentrante i documenti sanitari personali.
- Garantire una idonea consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale sia in caso di esposizioni accidentali o di emergenza
- - Comunicare i casi di malattia professionali agli organi competenti secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
- Qualora abbia refertato casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa, deve trasmettere agli organi competenti copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
- Informare i lavoratori e, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti.
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e rilasciare a richiesta copia della documentazione sanitaria.
- Comunicare al rappresentante per la sicurezza, in occasione delle riunioni previste dalla normativa vigente in materia, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati.
- Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di cui sopra, convocata dal Datore di lavoro, con preavviso di giorni 15 (quindici) dalla data indicata.
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, partecipando alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati saranno esaminati con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione del rischio. Fornire i pareri di competenza, riferendo con una sintetica relazione, eventualmente contestuale a quella che deve redigere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia igienico-sanitaria e di tutela psico-fisica dei lavoratori, indicando specificamente, tenendo presente il contenuto del documento di valutazione dei rischi, le irregolarità riscontrate e i provvedimenti tecnici utili per porvi rimedio.
- Trasmettere le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori secondo il modello dell'Allegato 3B del D. Lgs n.81/08 esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio.
- Collaborare con il Datore di Lavoro e il Servizio Speciale di Prevenzione e Protezione alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Effettuare visite mediche correlate ai rischi professionali anche su richiesta dei lavoratori, previo avviso al Datore di Lavoro.
- Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del Servizio di Primo Soccorso, allo studio e alla predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di Pronto Soccorso, di assistenza medica di emergenza e di trasporto dei lavoratori infortunati nonché alla costituzione di gruppi di classi per la formazione degli addetti al primo soccorso.
- Partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Centro di Medicina Occupazionale in materia di emergenza sanitaria e gestione del primo soccorso finalizzati alla individuazione delle corrette procedure di assistenza medica di base da applicare in presenza di malori o infortuni avvenuti all'interno degli spazi del Centro in attesa dei soccorsi avanzati.
- Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di propria competenza.
- Collaborare all'aggiornamento e allo sviluppo della Scheda di Destinazione Lavorativa.
- Organizzare e coordinare l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche e/o esami clinici e biologici, mirati al rischio, dei quali il Datore di Lavoro ne sopporta gli oneri. Qualora il Medico Incaricato risultasse essere in possesso di ulteriore specializzazione medico-sanitaria, lo stesso potrà effettuare direttamente e personalmente gli accertamenti di cui al presente punto.



- Informare per iscritto il Datore di Lavoro e il lavoratore nei casi in cui venga espresso un giudizio di inidoneità parziale e temporanea o totale del lavoratore.
- Cooperare, ove nel caso, con gli organismi di vigilanza (AUSL e Ispettorato del Lavoro).
- Compilare e aggiornare, ove nel caso, i registri degli esposti ai rischi derivati dall'esposizione ad agenti cancerogeni e biologici.
- Collaborare nella predisposizione dei presidi sanitari da collocare nelle aree degli edifici ritenute più opportune.
- Redigere e/o collaborare alla redazione della documentazione sanitaria/legale (denunce di malattia professionale agli Organi di vigilanza, referti previsti ex lege per la professione sanitaria), richiesta nell'ambito dello svolgimento di tutte le sopra elencate attività.
- Provvedere all'inserimento dei dati contenuti nella relazione medica specialistica nell'archivio informatizzato a tal fine fatto predisporre dal Datore di Lavoro. Tale adempimento, contemporaneo all'effettuazione della visita specialistica, deve ritenersi, in relazione all'esistenza presso il Centro di una struttura informatica hardware a tal fine realizzata, come obbligatorio anche al fine della collaborazione all'attività di predisposizione della RAC (Relazione Dati Anonimi Collettivi) da presentare in occasione della Riunione Periodica della Sicurezza;
- Effettuare i controlli sanitari finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza (attuazione procedure relative al Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per Lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche) di assunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti (Provvedimento 30 ottobre 2007, secondo procedure previste dal Provvedimento 18 settembre 2008);
- Collaborare sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", predisposti dal Datore di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale cui all'Art. 25, comma1, lettera a del DLgs 81/08 e s.m.e i.
- Ai fini del conferimento del presente incarico si precisa che le attività sopra elencate dovranno essere espletate esclusivamente con riferimento al personale o ai soggetti allo stesso equiparati e al personale appartenente ad enti pubblici e/o privati all'uopo convenzionati con l'Università "La Sapienza" (intendendo questi ultimi, come soggetti che prestano la propri attività lavorativa in favore dell'amministrazione universitaria, sulla scorta di accordi di ricerca o di reciprocità). In ogni caso, la sorveglianza sanitaria potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dopo che saranno stati forniti al Medico Competente Coordinatore gli elementi necessari alla programmazione della medesima: valutazione del rischio, elenchi aggiornati del personale esposto, classificazioni ai sensi del D.Lgs 230/95 e le eventuali annotazioni individuali relative ai diversi fattori di rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008. Inoltre in quanto specialista in ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, visite specialistiche in allergologia e immunologia clinica".

Il limite massimo annuo di visite mediche stimato è di numero 750.

Il limite annuo massimo di accertamenti strumentali (audiometria, spirometria, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) è di numero 400.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.



REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Allergologia e immunologia clinica
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
- Possesso dei requisiti previsti dall' art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi. per lo svolgimento della funzione del Medico Competente.

DURATA E LUOGO

- 36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.

N. 1 MEDICO AUTORIZZATO E MEDICO COMPETENTE IN COMPARTI PRODUTTIVI CON ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI, CON COMPROVATA ESPERIENZA

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il medico competente autorizzato dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, le seguenti prestazioni:

Visita medica preventiva:

- Deve effettuare accertamenti sanitari (c.d. visita medica preventiva) sulla persona dei lavoratori esposti e degli studenti di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 230/1995, prima che gli stessi vengano destinati/adibiti a attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti.

- la visita medica preventiva deve comprendere:

- Una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici.
- Un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore.

In base alle risultanze della visita medica preventiva i lavoratori dovranno essere classificati in:

- Idonei.
- Idonei a determinate condizioni.
- Non idonei.

Dovrà comunicare per iscritto al Datore di Lavoro il giudizio di idoneità e i limiti di validità del medesimo.

- Nell'ambito della visita preventiva, nonché in occasione delle visite previste dall'articolo 85 del D.Lgs. n. 230/95, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici. Dovrà comunicare agli interessati i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano.

Visite mediche periodiche e straordinarie:

-Deve effettuare accertamenti sanitari (c.d. visita medica periodica) sulla persona dei lavoratori esposti e degli studenti di cui all'articolo 70 del D.Lgs. n. 230/1995, prima che gli stessi vengano destinati/adibiti ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti.

La visita medica periodica deve comprendere:

- Una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici.
- Un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore.

In base alle risultanze della visita medica periodica i lavoratori dovranno essere classificati in:



- Idonei.
- Idonei a determinate condizioni.
- Non idonei.
- Lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.
 - Prima della cessazione del rapporto di lavoro, deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
 - Deve richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità.
 - Deve formulare il giudizio di idoneità anche nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti a attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni.

Sorveglianza medica eccezionale:

Il medico potrà essere chiamato a effettuare la visita medica eccezionale sul personale che abbia subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 230/1995.

Tale sorveglianza dovrà comprendere:

- controllo clinico
- esami, che siano ritenuti necessari dal Medico Incaricato Autorizzato a seguito dei risultati della visita medica.
- trattamenti terapeutici.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico è addetto alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti ed è tenuto a svolgere anche le seguenti attività:

- Effettuare l'analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute dei lavoratori, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro.
- Provvedere all'istituzione, all'aggiornamento e custodia dei documenti sanitari personali e loro consegna agli organi competenti. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nel documento sanitario personale, visti e numerati dal Medico addetto alla sorveglianza medica, devono essere allegati al documento stesso, di cui costituiscono parte integrante.
- Provvedere alla consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali nel caso di cessazione dall'incarico.
- Garantire una idonea consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale sia in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
- Comunicare i casi di malattia professionali agli organi competenti secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
- Il medico, qualora abbia refertato casi di neoplasie dallo stesso ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti, trasmette agli organi competenti copia della relativa documentazione clinica, ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

- Parallelamente come:

Medico Competente Incaricato dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, e secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), le attività previste per il MEDICO COMPETENTE INCARICATO secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Inoltre in quanto esperto nel settore dei comparti produttivi con esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, visite attinenti gli esposti ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, visite mediche preventive, periodiche e quant'altro previsto in materia dalle norme vigenti.

Il limite massimo annuo di visite mediche stimato è di numero 750.



Il limite massimo annuo di accertamenti strumentali (audiometria, spirometria, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) è di numero 400.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
- Possesso dei requisiti previsti dall' art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi. per lo svolgimento della funzione del Medico Competente.
- Iscrizione all'elenco dei medici autorizzati

TITOLI PREFERENZIALI : Comprovata esperienza in comparti produttivi con esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni.

DURATA E LUOGO

36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.

N. 3 MEDICI COMPETENTI CON COMPROVATA ESPERIENZA IN COMPARTI PRODUTTIVI CON ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI E MUTAGENI

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente Incaricato dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, e secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), le seguenti attività:

- Effettuare o garantire l'effettuazione delle visite mediche, con la periodicità stabilita dalle leggi vigenti o, nei casi in cui le stesse non la prevedano, con quella ritenuta adeguata alle conoscenze più accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale e, comunque, concordata con il Medico Competente Coordinatore. Le visite mediche dovranno essere concordate con il Medico Competente Coordinatore, che, ove ritenuto necessario, potrà intervenire per l'espletamento della Sorveglianza Sanitaria.

Far effettuare agli esposti, secondo necessità, i prelievi ematochimici e gli esami strumentali (ECG, audiometria, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) secondo i criteri di qualità della medicina del lavoro e le linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale, così come previsto dai protocolli stabiliti dal Medico Competente Coordinatore. Per ciò che concerne l'esame spirometrico andrà eseguito secondo standard



ATS - ERS. Il Medico Competente Incaricato dovrà inoltre attenersi rigorosamente a tutti i protocolli, procedure e metodologie stabiliti dal Medico Competente Coordinatore;

- Far effettuare agli esposti gli esami clinici e biologici nonché le indagini diagnostiche mirati al rischio, in quanto ritenuti necessari e dopo averne dato avviso al Medico Competente Coordinatore;

- Istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio (e/o provvedere alla consegna alle Autorità Amministrative indicate dalla disciplina vigente) per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da custodire presso il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale e del diritto di riservatezza. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.81/08, secondo i requisiti minimi contenuti nell' Allegato 3A del medesimo D.Lgs., e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto ivi previsto dall'articolo 53. Sui predetti giudizi il Medico Competente Coordinatore si riserva una successiva ed ulteriore valutazione, anche attraverso un accertamento diagnostico diretto;

- Provvedere:

- Alla consegna dell'elenco redatto su supporto informatico dei lavoratori esposti almeno 30 giorni prima della scadenza della periodicità prevista.

- All'inserimento dei dati relativi nell'archivio informatizzato a tal fine fatto predisporre dal datore di lavoro.

- All'anamnesi lavorativa (rischi, invalidità, tecnopatie, infortuni).

- All'anamnesi remota e prossima del lavoratore.

- Alla visita medica preventiva e periodica (con le osservazioni inerenti a peso, altezza, capo, collo, torace, addome, apparati: respiratorio, cardiovascolare, digerente, urinario, osteo-articolare, nervoso e quanto altro ritenuto significativo).

- Alle prove spirometriche, audiometriche, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti eventualmente condotte sul lavoratore.

- Al giudizio di idoneità.

- All'annotazione sulla Scheda di Destinazione Lavorativa - su supporto cartaceo e/o informatico - in sede di visita medica, ogni variazione sulle fasi lavorative a rischio, con puntuale verifica durante le operazioni di sopralluogo.

- Nel caso di cessazione dall'incarico consegnare al Medico subentrante i documenti sanitari personali.

- Garantire una idonea consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale sia in caso di esposizioni accidentali o di emergenza

- - Comunicare i casi di malattia professionali agli organi competenti secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

- Qualora abbia refertato casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa, deve trasmettere agli organi competenti copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

- Informare i lavoratori e, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti.

- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e rilasciare a richiesta copia della documentazione sanitaria.

- Comunicare al rappresentante per la sicurezza, in occasione delle riunioni previste dalla normativa vigente in materia, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati.

- Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di cui sopra, convocata dal Datore di lavoro, con preavviso di giorni 15 (quindici) dalla data indicata.



- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, partecipando alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati saranno esaminati con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione del rischio. Fornire i pareri di competenza, riferendo con una sintetica relazione, eventualmente contestuale a quella che deve redigere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia igienico-sanitaria e di tutela psico-fisica dei lavoratori, indicando specificamente, tenendo presente il contenuto del documento di valutazione dei rischi, le irregolarità riscontrate e i provvedimenti tecnici utili per porvi rimedio.
- Trasmettere le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori secondo il modello dell'Allegato 3B del D.Lgs. n.81/08 esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio.
- Collaborare con il Datore di Lavoro e il Servizio Speciale di Prevenzione e Protezione alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Effettuare visite mediche correlate ai rischi professionali anche su richiesta dei lavoratori, previo avviso al Datore di Lavoro.
- Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del Servizio di Primo Soccorso, allo studio e alla predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di Pronto Soccorso, di assistenza medica di emergenza e di trasporto dei lavoratori infortunati nonché alla costituzione di gruppi di classi per la formazione degli addetti al primo soccorso.
- Partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Centro di Medicina Occupazionale in materia di emergenza sanitaria e gestione del primo soccorso finalizzati alla individuazione delle corrette procedure di assistenza medica di base da applicare in presenza di malori o infortuni avvenuti all'interno degli spazi del Centro in attesa dei soccorsi avanzati.
- Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di propria competenza.
- Collaborare all'aggiornamento e allo sviluppo della Scheda di Destinazione Lavorativa.
- Organizzare e coordinare l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche e/o esami clinici e biologici, mirati al rischio, dei quali il Datore di Lavoro ne sopporta gli oneri. Qualora il Medico Incaricato risultasse essere in possesso di ulteriore specializzazione medico-sanitaria, lo stesso potrà effettuare direttamente e personalmente gli accertamenti di cui al presente punto.
- Informare per iscritto il Datore di Lavoro e il lavoratore nei casi in cui venga espresso un giudizio di inidoneità parziale e temporanea o totale del lavoratore.
- Cooperare, ove nel caso, con gli organismi di vigilanza (AUSL e Ispettorato del Lavoro).
- Compilare e aggiornare, ove nel caso, i registri degli esposti ai rischi derivati dall'esposizione ad agenti cancerogeni e biologici.
- Collaborare nella predisposizione dei presidi sanitari da collocare nelle aree degli edifici ritenute più opportune.
- Redigere e/o collaborare alla redazione della documentazione sanitaria/legale (denunce di malattia professionale agli Organi di vigilanza, referti previsti ex lege per la professione sanitaria), richiesta nell'ambito dello svolgimento di tutte le sopra elencate attività;
- Provvedere all'inserimento dei dati contenuti nella relazione medica specialistica di cui alla precedente lettera d) nell'archivio informatizzato a tal fine fatto predisporre dal Datore di Lavoro. Tale adempimento, contemporaneo all'effettuazione della visita specialistica, deve ritenersi, in relazione all'esistenza presso il Centro di una struttura informatica hardware a tal fine realizzata, come obbligatorio anche al fine della collaborazione all'attività di predisposizione della RAC (Relazione Dati Anonimi Collettivi) da presentare in occasione della Riunione Periodica della Sicurezza;
- Effettuare i controlli sanitari finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza (attuazione procedure relative al Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per Lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per il divieto di assunzione di



bevande alcoliche e superalcoliche) e di assunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti (Provvedimento 30 ottobre 2007, secondo procedure previste dal Provvedimento 18 settembre 2008);

- Collaborare alle attività inerenti il sistema di registrazione interno informatizzato delle documentazioni vaccinali, trasmesse al Centro in relazione al bando di iscrizione alle Facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie;

- Collaborare sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", predisposti dal Datore di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale cui all'Art. 25, comma1, lettera a del DLgs 81/08 e ss. mm. e ii.

- Ai fini del conferimento del presente incarico si precisa che le attività sopra elencate dovranno essere espletate esclusivamente con riferimento al personale o ai soggetti allo stesso equiparati e al personale appartenente ad enti pubblici e/o privati all'uopo convenzionati con l'Università "La Sapienza" (intendendo questi ultimi, come soggetti che prestano la propri attività lavorativa in favore dell'amministrazione universitaria, sulla scorta di accordi di ricerca o di reciprocità). In ogni caso, la sorveglianza sanitaria potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dopo che saranno stati forniti al Medico Competente Coordinatore gli elementi necessari alla programmazione della medesima: valutazione del rischio, elenchi aggiornati del personale esposto, classificazioni ai sensi del D.Lgs 230/95 e le eventuali annotazioni individuali relative ai diversi fattori di rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008. Inoltre in quanto esperto nel settore dei comparti produttivi con esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, visite attinenti gli esposti ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, visite mediche preventive, periodiche e quant'altro previsto in materia dalle norme vigenti.

Il limite massimo annuo di visite mediche stimato è di numero 750 per medico.

Il limite massimo annuo di accertamenti strumentali (audiometria, spirometria, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) è di numero 400 per medico.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
- Possesso dei requisiti previsti dall' art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi. per lo svolgimento della funzione del Medico Competente.

TITOLI PREFERENZIALI: Comprovata esperienza in comparti produttivi con esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni.



DURATA E LUOGO

36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.

N. 1 MEDICO COMPETENTE CON COMPROVATA ESPERIENZA IN COMPARTI PRODUTTIVI CON ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A ROA (RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE, INFRAROSSE, LASER ECC).

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente Incaricato dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, e secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) le seguenti attività:

- Effettuare o garantire l'effettuazione delle visite mediche, con la periodicità stabilita dalle leggi vigenti o, nei casi in cui le stesse non la prevedano, con quella ritenuta adeguata alle conoscenze più accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale e, comunque, concordata con il Medico Competente Coordinatore. Le visite mediche dovranno essere concordate con il Medico Competente Coordinatore, che, ove ritenuto necessario, potrà intervenire per l'espletamento della Sorveglianza Sanitaria.

- Far effettuare agli esposti, secondo necessità, i prelievi ematochimici e gli esami strumentali (ECG, audiometria, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) secondo i criteri di qualità della medicina del lavoro e le linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale, così come previsto dai protocolli stabiliti dal Medico Competente Coordinatore. Per ciò che concerne l'esame spirometrico andrà eseguito secondo standard ATS - ERS. Il Medico Competente Incaricato dovrà inoltre attenersi rigorosamente a tutti i protocolli, procedure e metodologie stabiliti dal Medico Competente Coordinatore;

- far effettuare agli esposti gli esami clinici e biologici nonché le indagini diagnostiche mirati al rischio, in quanto ritenuti necessari e dopo averne dato avviso al Medico Competente Coordinatore;

- istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio (e/o provvedere alla consegna alle Autorità Amministrative indicate dalla disciplina vigente) per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da custodire presso il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale e del diritto di riservatezza. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.81/08, secondo i requisiti minimi contenuti nell' Allegato 3A del medesimo D.Lgs., e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto ivi previsto dall'articolo 53.

Sui predetti giudizi il Medico Competente Coordinatore si riserva una successiva ed ulteriore valutazione, anche attraverso un accertamento diagnostico diretto;

- Provvedere:

- Alla consegna dell'elenco redatto su supporto informatico dei lavoratori esposti almeno 30 giorni prima della scadenza della periodicità prevista.

- All'inserimento dei dati relativi nell'archivio informatizzato a tal fine fatto predisporre dal datore di lavoro.

- All'anamnesi lavorativa (rischi, invalidità, tecnopatie, infortuni).

- All'anamnesi remota e prossima del lavoratore.

- Alla visita medica preventiva e periodica (con le osservazioni inerenti a peso, altezza, capo, collo, torace, addome, apparati: respiratorio, cardiovascolare, digerente, urinario, osteo-articolare, nervoso e quanto altro ritenuto significativo).



- Alle prove spirometriche, audiometriche, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti eventualmente condotte sul lavoratore.
- Al giudizio di idoneità.
- All'annotazione sulla Scheda di Destinazione Lavorativa - su supporto cartaceo e/o informatico - in sede di visita medica, ogni variazione sulle fasi lavorative a rischio, con puntuale verifica durante le operazioni di sopralluogo.
- Nel caso di cessazione dall'incarico consegnare al Medico subentrante i documenti sanitari personali.
- Garantire una idonea consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale sia in caso di esposizioni accidentali o di emergenza
- Comunicare i casi di malattia professionali agli organi competenti secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
- Qualora abbia refertato casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa, deve trasmettere agli organi competenti copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
- Informare i lavoratori e, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti.
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e rilasciare a richiesta copia della documentazione sanitaria.
- Comunicare al rappresentante per la sicurezza, in occasione delle riunioni previste dalla normativa vigente in materia, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati.
- Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di cui sopra, convocata dal Datore di lavoro, con preavviso di giorni 15 (quindici) dalla data indicata.
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, partecipando alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati saranno esaminati con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione del rischio. Fornire i pareri di competenza, riferendo con una sintetica relazione, eventualmente contestuale a quella che deve redigere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia igienico-sanitaria e di tutela psico-fisica dei lavoratori, indicando specificamente, tenendo presente il contenuto del documento di valutazione dei rischi, le irregolarità riscontrate e i provvedimenti tecnici utili per porvi rimedio.
- Trasmettere le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori secondo il modello dell'Allegato 3B del D.Lgs. n.81/08 esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio.
- Collaborare con il Datore di Lavoro e il Servizio Speciale di Prevenzione e Protezione alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Effettuare visite mediche correlate ai rischi professionali anche su richiesta dei lavoratori, previo avviso al Datore di Lavoro.
- Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del Servizio di Primo Soccorso, allo studio e alla predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di Pronto Soccorso, di assistenza medica di emergenza e di trasporto dei lavoratori infortunati nonché alla costituzione di gruppi di classi per la formazione degli addetti al primo soccorso.
- Partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Centro di Medicina Occupazionale in materia di emergenza sanitaria e gestione del primo soccorso finalizzati alla individuazione delle corrette procedure di assistenza medica di base da applicare in presenza di malori o infortuni avvenuti all'interno degli spazi del Centro in attesa dei soccorsi avanzati.
- Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di propria competenza.



- Collaborare all'aggiornamento e allo sviluppo della Scheda di Destinazione Lavorativa.
 - Organizzare e coordinare l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche e/o esami clinici e biologici, mirati al rischio, dei quali il Datore di Lavoro ne sopporta gli oneri. Qualora il Medico Incaricato risultasse essere in possesso di ulteriore specializzazione medico-sanitaria, lo stesso potrà effettuare direttamente e personalmente gli accertamenti di cui al presente punto.
 - Informare per iscritto il Datore di Lavoro e il lavoratore nei casi in cui venga espresso un giudizio di inidoneità parziale e temporanea o totale del lavoratore.
 - Cooperare, ove nel caso, con gli organismi di vigilanza (AUSL e Ispettorato del Lavoro).
 - Compilare e aggiornare, ove nel caso, i registri degli esposti ai rischi derivati dall'esposizione ad agenti cancerogeni e biologici.
 - Collaborare nella predisposizione dei presidi sanitari da collocare nelle aree degli edifici ritenute più opportune.
 - Redigere e/o collaborare alla redazione della documentazione sanitaria/legale (denunce di malattia professionale agli Organi di vigilanza, referti previsti ex lege per la professione sanitaria), richiesta nell'ambito dello svolgimento di tutte le sopra elencate attività.
 - Provvedere all'inserimento dei dati contenuti nella relazione medica specialistica di cui alla precedente lettera d) nell'archivio informatizzato a tal fine fatto predisporre dal Datore di Lavoro. Tale adempimento, contemporaneo all'effettuazione della visita specialistica, deve ritenersi, in relazione all'esistenza presso il Centro di una struttura informatica hardware a tal fine realizzata, come obbligatorio anche al fine della collaborazione all'attività di predisposizione della RAC (Relazione Dati Anonimi Collettivi) da presentare in occasione della Riunione Periodica della Sicurezza;
 - Effettuare i controlli sanitari finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza (attuazione procedure relative al Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per Lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche) e di assunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti (Provvedimento 30 ottobre 2007, secondo procedure previste dal Provvedimento 18 settembre 2008);
 - Collaborare alle attività inerenti il sistema di registrazione interno informatizzato delle documentazioni vaccinali, trasmesse al Centro in relazione al bando di iscrizione alle Facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie;
 - Collaborare sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", predisposti dal Datore di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale cui all'Art. 25, comma 1, lettera a del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
 - Ai fini del conferimento del presente incarico si precisa che le attività sopra elencate dovranno essere espletate esclusivamente con riferimento al personale o ai soggetti allo stesso equiparati e al personale appartenente ad enti pubblici e/o privati all'uopo convenzionati con l'Università "La Sapienza" (intendendo questi ultimi, come soggetti che prestano la propri attività lavorativa in favore dell'amministrazione universitaria, sulla scorta di accordi di ricerca o di reciprocità). In ogni caso, la sorveglianza sanitaria potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dopo che saranno stati forniti al Medico Competente Coordinatore gli elementi necessari alla programmazione della medesima: valutazione del rischio, elenchi aggiornati del personale esposto, classificazioni ai sensi del D.Lgs 230/95 e le eventuali annotazioni individuali relative ai diversi fattori di rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008. Inoltre in quanto esperto nel settore dei comparti produttivi con esposizione dei lavoratori a ROA (Radiazioni ultraviolette, infrarosse, laser ecc.) dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, visite attinenti gli esposti a ROA visite mediche preventive, periodiche e quant'altro previsto in materia dalle norme vigenti.
- Il limite massimo annuo di visite mediche stimato è di numero 750.



Il limite massimo annuo di accertamenti strumentali (audiometria, spirometria, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) è di numero 400.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
- Possesso dei requisiti previsti dall' art. 38 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per lo svolgimento della funzione del Medico Competente.

TITOLI PREFERENZIALI : Comprovata esperienza in comparti produttivi con esposizione dei lavoratori a roa (radiazioni ultraviolette, infrarosse, laser ecc.).

DURATA E LUOGO

- 36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.

N. 1 MEDICO COMPETENTE CON COMPROVATA ESPERIENZA IN ERGONOMIA APPLICATA A VARI COMPARTI PRODUTTIVI

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente Incaricato dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, e secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) le seguenti attività:

- Effettuare o garantire l'effettuazione delle visite mediche, con la periodicità stabilita dalle leggi vigenti o, nei casi in cui le stesse non la prevedano, con quella ritenuta adeguata alle conoscenze più accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale e, comunque, concordata con il Medico Competente Coordinatore. Le visite mediche dovranno essere concordate con il Medico Competente Coordinatore, che, ove ritenuto necessario, potrà intervenire per l'espletamento della Sorveglianza Sanitaria.

- Far effettuare agli esposti, secondo necessità, i prelievi ematochimici e gli esami strumentali (ECG, audiometria, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) secondo i criteri di qualità della medicina del lavoro e le linee guida della Società Italiana di Medicina del Lavoro e di Igiene Industriale, così come previsto dai protocolli stabiliti dal Medico Competente Coordinatore. Per ciò che concerne l'esame spirometrico andrà eseguito secondo standard ATS - ERS. Il Medico Competente Incaricato dovrà inoltre attenersi rigorosamente a tutti i protocolli, procedure e metodologie stabiliti dal Medico Competente Coordinatore;



- Far effettuare agli esposti gli esami clinici e biologici nonché le indagini diagnostiche mirati al rischio, in quanto ritenuti necessari e dopo averne dato avviso al Medico Competente Coordinatore;
- Istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio (e/o provvedere alla consegna alle Autorità Amministrative indicate dalla disciplina vigente) per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da custodire presso il datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale e del diritto di riservatezza. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.Lgs.n.81/08, secondo i requisiti minimi contenuti nell' Allegato 3A del medesimo D.Lgs., e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto ivi previsto dall'articolo 53. Sui predetti giudizi il Medico Competente Coordinatore si riserva una successiva ed ulteriore valutazione, anche attraverso un accertamento diagnostico diretto;
- Provvedere:
 - Alla consegna dell'elenco redatto su supporto informatico dei lavoratori esposti almeno 30 giorni prima della scadenza della periodicità prevista.
 - All'inserimento dei dati relativi nell'archivio informatizzato a tal fine fatto predisporre dal datore di lavoro.
 - All'anamnesi lavorativa (rischi, invalidità, tecnopatie, infortuni).
 - All'anamnesi remota e prossima del lavoratore.
 - Alla visita medica preventiva e periodica (con le osservazioni inerenti a peso, altezza, capo, collo, torace, addome, apparati: respiratorio, cardiovascolare, digerente, urinario, osteo-articolare, nervoso e quanto altro ritenuto significativo).
 - Alle prove spirometriche, audiometriche, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti eventualmente condotte sul lavoratore.
 - Al giudizio di idoneità.
 - All'annotazione sulla Scheda di Destinazione Lavorativa - su supporto cartaceo e/o informatico - in sede di visita medica, ogni variazione sulle fasi lavorative a rischio, con puntuale verifica durante le operazioni di sopralluogo.
- Nel caso di cessazione dall'incarico consegnare al Medico subentrante i documenti sanitari personali.
- Garantire una idonea consulenza al Datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale sia in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
- Comunicare i casi di malattia professionali agli organi competenti secondo quanto disposto dalle normative vigenti.
- Qualora abbia refertato casi di neoplasie ritenute causate da esposizione lavorativa, deve trasmettere agli organi competenti copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
- Informare i lavoratori e, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, relativamente al significato degli accertamenti sanitari cui gli stessi sono sottoposti.
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati e rilasciare a richiesta copia della documentazione sanitaria.
- Comunicare al rappresentante per la sicurezza, in occasione delle riunioni previste dalla normativa vigente in materia, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati.
- Partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di cui sopra, convocata dal Datore di lavoro, con preavviso di giorni 15 (quindici) dalla data indicata.
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, partecipando alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati saranno esaminati con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione del rischio. Fornire i pareri di competenza, riferendo con una sintetica



relazione, eventualmente contestuale a quella che deve redigere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in materia igienico-sanitaria e di tutela psico-fisica dei lavoratori, indicando specificamente, tenendo presente il contenuto del documento di valutazione dei rischi, le irregolarità riscontrate e i provvedimenti tecnici utili per porvi rimedio.

- Trasmettere le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori secondo il modello dell'Allegato 3B del D.Lgs. n.81/08.

- Collaborare con il Datore di Lavoro e il Servizio Speciale di Prevenzione e Protezione alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

- Effettuare visite mediche correlate ai rischi professionali anche su richiesta dei lavoratori, previo avviso al Datore di Lavoro.

- Collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del Servizio di Primo Soccorso, allo studio e alla predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di Pronto Soccorso, di assistenza medica di emergenza e di trasporto dei lavoratori infortunati nonché alla costituzione di gruppi di classi per la formazione degli addetti al primo soccorso.

- Partecipare ai corsi di formazione organizzati dal Centro di Medicina Occupazionale in materia di emergenza sanitaria e gestione del primo soccorso finalizzati alla individuazione delle corrette procedure di assistenza medica di base da applicare in presenza di malori o infortuni avvenuti all'interno degli spazi del Centro in attesa dei soccorsi avanzati.

- Collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di propria competenza.

- Collaborare all'aggiornamento e allo sviluppo della Scheda di Destinazione Lavorativa.

- Organizzare e coordinare l'attività sanitaria relativa a visite mediche specialistiche e/o esami clinici e biologici, mirati al rischio, dei quali il Datore di Lavoro ne sopporta gli oneri. Qualora il Medico Incaricato risultasse essere in possesso di ulteriore specializzazione medico-sanitaria, lo stesso potrà effettuare direttamente e personalmente gli accertamenti di cui al presente punto.

- Informare per iscritto il Datore di Lavoro e il lavoratore nei casi in cui venga espresso un giudizio di inidoneità parziale e temporanea o totale del lavoratore.

- Cooperare, ove nel caso, con gli organismi di vigilanza (AUSL e Ispettorato del Lavoro).

- Compilare e aggiornare, ove nel caso, i registri degli esposti ai rischi derivati dall'esposizione ad agenti cancerogeni e biologici.

- Collaborare nella predisposizione dei presidi sanitari da collocare nelle aree degli edifici ritenute più opportune.

- Redigere e/o collaborare alla redazione della documentazione sanitaria/legale (denunce di malattia professionale agli Organi di vigilanza, referti previsti ex lege per la professione sanitaria), richiesta nell'ambito dello svolgimento di tutte le sopra elencate attività.

- Provvedere all'inserimento dei dati contenuti nella relazione medica specialistica di cui alla precedente lettera d) nell'archivio informatizzato a tal fine fatto predisporre dal Datore di Lavoro. Tale adempimento, contemporaneo all'effettuazione della visita specialistica, deve ritenersi, in relazione all'esistenza presso il Centro di una struttura informatica hardware a tal fine realizzata, come obbligatorio anche al fine della collaborazione all'attività di predisposizione della RAC (Relazione Dati Anonimi Collettivi) da presentare in occasione della Riunione Periodica della Sicurezza;

- Effettuare i controlli sanitari finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza (attuazione procedure relative al Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per Lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche) e di assunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti (Provvedimento 30 ottobre 2007, secondo procedure previste dal Provvedimento 18 settembre 2008);



- Collaborare alle attività inerenti il sistema di registrazione interno informatizzato delle documentazioni vaccinali, trasmesse al Centro in relazione al bando di iscrizione alle Facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie;
 - Collaborare sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", predisposti dal Datore di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale cui all'Art. 25, comma1, lettera a del DLgs 81/08 e ss. mm. e ii.
 - Ai fini del conferimento del presente incarico si precisa che le attività sopra elencate dovranno essere espletate esclusivamente con riferimento al personale o ai soggetti allo stesso equiparati e al personale appartenente ad enti pubblici e/o privati all'uopo convenzionati con l'Università "La Sapienza" (intendendo questi ultimi, come soggetti che prestano la propri attività lavorativa in favore dell'amministrazione universitaria, sulla scorta di accordi di ricerca o di reciprocità). In ogni caso, la sorveglianza sanitaria potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dopo che saranno stati forniti al Medico Competente Coordinatore gli elementi necessari alla programmazione della medesima: valutazione del rischio, elenchi aggiornati del personale esposto, classificazioni ai sensi del D.Lgs 230/95 e le eventuali annotazioni individuali relative ai diversi fattori di rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008. Inoltre in quanto esperto nel settore dell'ergonomia applicata a vari comparti produttivi dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, visite attinenti a quanti interessati a rischi ergonomici attraverso visite mediche preventive, periodiche e quant'altro previsto in materia dalle norme vigenti.
- Il limite massimo annuo di visite mediche stimato è di numero 350.
- Il limite massimo annuo di accertamenti strumentali (audiometria, spirometria, etilometria con questionario CAGE, procedure per accertamento assenza di tossicodipendenza o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti) è di numero 180.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
- Possesso dei requisiti previsti dall' art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi. per lo svolgimento della funzione del Medico Competente.

TITOLI PREFERENZIALI : Comprovata esperienza in ergonomia applicata a vari comparti produttivi .

DURATA E LUOGO

- 36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.



N. 1 MEDICO SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA ABILITATO PER LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE CON COMPROVATA ESPERIENZA IN UNA STRUTTURA PUBBLICA

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, le attività precipue della citata specializzazione ed in particolare:

- collaborare alla gestione del rischio sanitario derivante dall'applicazione delle normative per il controllo della tubercolosi;
- collaborare alla gestione del rischio sanitario dei lavoratori all'estero;
- collaborare alla gestione del rischio sanitario derivante dall'applicazione delle normative per il controllo dell'epatite e delle infezioni emergenti e riemergenti;
- Adottare le procedure per la verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza (attuazione procedure relative al Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per Lo Stato, le Regioni e le Province Autonome per il divieto di assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche) e assunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti (Provvedimento 30 ottobre 2007, secondo procedure previste dal Provvedimento 18 settembre 2008) in supporto all'attività del Medico Competente/Autorizzato;
- Collaborare all'invio su piattaforma INAIL della documentazione sanitaria/legale (denunce di malattia professionale agli Organi di vigilanza, referti previsti ex lege per la professione sanitaria) eventualmente richiesta nell'ambito dello svolgimento delle attività del Centro;
- Collaborare alla tenuta su piattaforma INAIL del Registro degli esposti a sostanze cancerogene e mutagene;
- Collaborare con i Medici Competenti Incaricati e sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", predisposti dal Datore di lavoro secondo i principi della responsabilità sociale cui all'Art. 25, comma1, lettera a del D. Lgs 81/08 e s.m.e i.
- Collaborare con i Medici Competenti Incaricati e sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore alla elaborazione annuale dei dati del sistema gestionale del Centro per la stesura della Relazione sui Dati Anonimi Collettivi (RAC).
- Collaborare con i Medici Competenti Incaricati e sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore alla elaborazione annuale dei dati del sistema gestionale del Centro per la stesura e l'invio tramite piattaforma INAIL dell'allegato 3B con analitica descrizione dei rischi e delle mansioni di tutti i lavoratori/equiparati dell'Università.
- Collaborare con il Medico Competente Coordinatore per gli aspetti tecnici e informatici.
- Collaborare all'aggiornamento e sviluppo dei contenuti dei programmi informatici utilizzati per la gestione dei flussi informativi del Centro, anche secondo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 81/2008.
- Collaborare con il Medico Competente Coordinatore allo sviluppo di software per la medicina occupazionale;
- Collaborare con il Medico Competente Coordinatore per la corretta utilizzazione del software gestionale del Centro di Medicina Occupazionale e la verifica della corretta esecuzione delle procedure informatiche istituite;
- Collaborare con il Personale Sanitario per l'inserimento dei dati delle cartelle sanitarie nell'archivio informatizzato del Centro di Medicina Occupazionale. Tale adempimento, deve ritenersi, in relazione all'esistenza presso il Centro di una struttura informatica hardware a tal fine realizzata, come obbligatorio anche al fine della collaborazione all'attività di



predisposizione della RAC (Relazione Dati Anonimi Collettivi) da presentare in occasione della Riunione Periodica della Sicurezza;

-Collaborare alla gestione delle Scheda Destinazione Lavorativa dei dipendenti ed equiparati per l'archivio informatizzato del Centro di Medicina Occupazionale.

- Per tutte le attività sopra elencate, dovrà informare il Direttore sullo stato di avanzamento della realizzazione dei programmi, attraverso la stesura di appositi report mensili, corredati di notula esplicativa delle attività svolte.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
- Specializzazione in Igiene e medicina preventiva
- Possesso dei requisiti previsti dall' art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi. per lo svolgimento della funzione del Medico Competente.

TITOLI PREFERENZIALI : Comprovata esperienza di specialista igienista in una struttura pubblica.

DURATA E LUOGO

- 36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.

N. 1 MEDICO IGIENISTA, DOTTORE IN GIURISPRUDENZA E ABILITATO PER LE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il medico dovrà svolgere, sotto il coordinamento del Medico Competente Coordinatore, le attività precipue della citata specializzazione e della disciplina giuridica e in particolare:

- Collaborare all'analisi dei dati sanitari derivanti dalla sorveglianza sanitaria al fine di effettuare studi epidemiologici indirizzati alla tutela dei lavoratori, dell'istituzione interessata e in specie dei Datori di Lavoro Delegati rispetto alle patologie professionali

-Collaborare alla gestione dei casi di denuncia di malattia professionale, di giudizio di non idoneità e di potenziale conflitto tra la tutela del diritto allo studio e del diritto alla salute.

-Collaborare con il Medico Competente Coordinatore all'ottimizzazione dell'inserimento del lavoratore/studente disabile collaborando a tal fine con gli organi d'Ateneo deputati.

-Collaborare a richiesta del Medico Competente Coordinatore nei rapporti con gli Organi Ispettivi e di vigilanza.



-Collaborare all'aggiornamento e all'armonizzazione delle procedure del Centro in rapporto alla normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e smi e al Regolamento UE 2016/679.

-Promuovere e realizzare, sotto il coordinamento del Direttore, incontri formativi per il personale sanitario e non del CMO relativi a tematiche giuridiche collegate alla medicina occupazionale.

Il medico, nell'ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa, sarà incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, 10 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

REQUISITI DEL PRESTATORE

- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Laurea in Giurisprudenza
- Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'Albo Provinciale dell'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri
- Specializzazione in Igiene e medicina preventiva
- Possesso dei requisiti previsti dall' art. 38 del D.Lgs 81/08 e smi. per lo svolgimento della funzione del Medico Competente.

DURATA E LUOGO

- 36 mesi presso il Centro di Medicina Occupazionale Città Universitaria.

Relativamente agli incarichi per i quali è richiesta una comprovata esperienza nell'ambito delle attività richieste al prestatore, questa sarà considerata come titolo preferenziale

Il presente avviso sarà inserito sul Portale della Trasparenza degli Uffici della Sicurezza dal 12 febbraio 2019 al 18 febbraio 2019 sul Portale Trasparenza di questo Ateneo.

Coloro i quali siano interessati dovranno far pervenire entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della struttura di appartenenza a: Capo settore Amministrativo per la Sicurezza dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione – I piano Clinica Ortopedica - Tel. 34312-34166 - e-mail: sas@uniroma1.it.

F.to il
IL RETTORE

D.R. n. 566/2019
Prot. 13299 del 1/02/2019